

TRIBUNALE CIVILE DI NUORO

-SEZIONE LAVORO-

MEMORIA NELL'INTERESSE DI :

Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna e Ufficio Scolastico Territoriale di Nuoro rappresentati e difesi, in virtù del provvedimento di delega in atti, dalla Dott.ssa Simona Caria, funzionario M.I.U.R, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Scolastico Territoriale via Veneto n. 41 Nuoro

RESISTENTI

CONTRO

Rondoni Pier Paola rappresentata e difesa dall'Avv. Nino Ruscitti presso il cui Studio in Sulmona, Viale Roosevelt n. 14, è elettivamente domiciliata

RICORRENTE

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., regolarmente notificato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, la docente Rondoni Pier Paola chiede che il G.L. "accertata la nullità/invalidità della propria esclusione e/o mancato inserimento ne disponga conseguentemente l'immediato reinserimento con aggiornamento del punteggio conseguito e dichiarato nell'istanza presentata, ovvero comunque annulli e/o disapplichi i DDMM nn. 235/2014, 44/2011 e 42/2009 nella parte in cui non consentono alla ricorrente di essere reinserita a pieno titolo nella relativa e spettante graduatoria ad esaurimento ovvero dispongono e/o hanno disposto l'esclusione dalle stesse per il fatto di non aver presentato domanda di permanenza/aggiornamento ovvero non impongono e/o non hanno imposto agli USP di sollecitare i docenti presenti all'interno della graduatoria, che non abbiano presentato domanda di riconferma o aggiornamento, di provvedervi; ordinare conseguentemente alla P.A. gravata ed ai suoi uffici periferici in persona del loro rispettivi legali rappresentanti p.t., di porre in essere tutti gli atti necessari affinché la ricorrente sia inserita a pieno titolo nella spettante graduatoria ad esaurimento per il personale docente della scuola di riferimento della Provincia di Nuoro e quindi le sia consentito di concorrere unitamente agli altri docenti all'assegnazione dei posti in ruolo".

Con il presente atto si costituisce, a mezzo del sottoscritto difensore in virtù di delega conferita dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Nuoro, all'uopo delegato dal Direttore Generale

Udeme 17 NOV 2015

dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna (**all. 1**), l'Amministrazione indicata in epigrafe per contestare integralmente ammissibilità e fondamento di ogni domanda formulata dalla ricorrente.

FATTO

1. Con i DDMM nn. 235/2014, 44/2011 e 42/2009 (**all. 2**) il MIUR ha disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo rispettivamente per il triennio 2014/2017, per il triennio 2011/14 e per il biennio 2009/11;
2. Tali provvedimenti venivano tutti pubblicati sul sito del MIUR, per darne la massima diffusione ed assicurarne la piena conoscenza da parte dei docenti interessati, unitamente ai modelli di domanda e alla tabella di valutazione dei titoli e, per quanto concerne l'ultima tornata di aggiornamento 2014/2017, anche sul sito Web dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Nuoro;
3. L'art. 1, comma 1, del D.M. 235/2014 e del DM 44/2011 e l'art. 1, comma 2, del DM 42/2009 sopracitati precisano che il personale docente ed educativo può chiedere la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria. Nei commi medesimi si legge che la permanenza, a pieno titolo e con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell'interessato da presentarsi con le modalità e i termini di cui al successivo art. 9 (art. 11 per il DM 42/2009). La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria.
4. Inoltre, l'unica modalità ora ammessa dal D.M. 235/2014 è quella *on-line* attraverso la piattaforma Istanze *on-line* del SIDI. La domanda presentata con modalità difforme da quella prevista costituisce motivo di esclusione dalla procedura secondo quanto disposto dal successivo art. 10 del D.M. citato.
5. Nei giorni successivi alla scadenza, l'U.S.P. ha preso in carico tutte le domande presenti sul sistema informativo riscontrando che fra le istanze non risultavano presenti quelle della odierna ricorrente;
6. In data 30/07/2014 (**all. 3**) sono state pubblicate, sul sito web dell'USP di Nuoro, le G.A.E. provvisorie per l'ordine di scuola dell'Infanzia e Primaria per la provincia di Nuoro, nelle quali la docente, appunto, non appare inserita in quanto da parte sua non è pervenuta nessuna domanda *on line* come previsto invece dal D.M. 235 sopra citato;
7. Con decreto prot. N. 6140 del 18/08/2014 (**all. 4**) il dirigente dell'USP di Nuoro ha disposto la pubblicazione delle graduatorie definitive che relativamente alla ricorrente e all'ordine di scuola dell'Infanzia e Primaria nulla innovano rispetto alle provvisorie;

DIRITTO

In via preliminare, questa difesa ritiene di dover eccepire il difetto di contraddittorio, in quanto i docenti che ad oggi risultano inseriti nelle GAE per l'ordine dell'infanzia della Provincia di Nuoro e quindi titolari di una legittima aspettativa ai fini della nomina in ruolo e/o al conferimento di incarichi annuali, sono a tutti gli effetti litisconsorti necessari nell'attuale procedimento, per i quali si chiede quindi che questo Tribunale vogli disporre l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 cpc.

Sul *fumus* e nel merito

La legge n. 143/2004, ancora in vigore, all'art. 1/bis dispone che: *1-bis. Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi.*

Tale disposizione è espressamente richiamata dai D.D.M.M. nn. 42/2009, 44/2011 e 235/2014.

La legge n. 296 del 27/12/2006 art. 1, comma 605, ha infatti trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento senza possibilità, da allora in poi, di nuove inclusioni e/o reinclusioni.

Dall'anno scolastico 2007/2008, quando il MIUR ha disposto per la prima volta la compilazione delle GAE, e in tutti i successivi DM relativi a tale procedura per il rinnovo delle stesse graduatorie di volta in volta emanati, è stato sempre previsto che la permanenza nelle graduatorie avviene a domanda dell'interessato e che la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria.

Tale dicitura è riportata in tutti i DDMM e DDG di volta in volta emanati ai fini dell'aggiornamento delle GAE (DDG 16/03/2007, art. 1, comma 2; DM 42/2009, art 1, comma 2; DM 44/2011, art. 1, comma 1). Pertanto tale circostanza era perfettamente a conoscenza della ricorrente la quale, peraltro, ha regolarmente provveduto all'aggiornamento-permanenza senza che nessuno l'abbia mai avvisata dell'avvio di tale procedura fino all'anno 2007. Ad ogni buon fine si evidenzia che i decreti venivano regolarmente pubblicati agli albi degli uffici fino a quando questi non si sono dotati del sito web sul quale la legge prevede che gli Uffici debbano dare conoscenza agli utenti dei loro atti e provvedimenti.

Quindi la ricorrente non può invocare alcunché a giustificazione della mancata osservanza di tale incombenza. Viene, peraltro, da domandarsi come facciano dei docenti, che sono ben consci dell'esistenza di precise scadenze previste per la

domanda di aggiornamento-permanenza nelle GAE, proprio perché sanno bene che in assenza di tale istanza verrebbero depennati, a non compiere tale adempimento di *routine* per i docenti precari. La ricorrente invece di prendersela con se stessa disquisisce su ciò che l'amministrazione convenuta non avrebbe fatto, scaricando su altri una responsabilità solo ed esclusivamente sua.

Peraltro, a prescindere dalla evidente, grave negligenza della ricorrente nella gestione dei propri affari, si deve osservare che le argomentazioni dalla medesima formulate sono prive di qualsiasi pregio giuridico. La l. 296/2006 art. 1 comma 605 lett. c) ha trasformato le allora denominate graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento e, nell'intento di eliminare l'annoso problema del precariato storico, ha espressamente disposto che "con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento" vietando, per la conseguenza, nuovi inserimenti e/o reinserimenti e facendo salvi esclusivamente "gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2009 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione". Inoltre, *ad abundantiam*, si fa presente che il DM 235/2014 prevede all'art. 10, comma 2, lett. b), che è motivo di esclusione "la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dai commi 2 e 3 del precedente articolo 9" cioè in sola modalità web. Tale motivo di esclusione opera *ope legis* senza alcuna necessità di un provvedimento formale da parte dell'Amministrazione convenuta. La ricorrente ha, invece, presentato a questo Ufficio una domanda cartacea, che non poteva essere presa in considerazione.

Quale è l'addentellato normativo che ha indotto l'odierna ricorrente a ritenere che non fosse necessaria la presentazione di una istanza in occasione di ogni tornata di aggiornamento ai fini della permanenza nelle GAE, dal momento che la normativa vigente espressamente prevede che la mancata presentazione dell'istanza comporta la cancellazione definitiva dalle GAE medesime? La ricorrente tace sul punto.

Alla luce di quanto sopra, pare infondata l'affermazione di illegittimità con riferimento ai DDMM 42/2009, 44/2011 e 235/2014. E', infatti, appena il caso di evidenziare che i decreti in questione si sono limitati a riportare nell'ambito del proprio contenuto

prescrittivo una ben precisa norma di legge, il già citato art. 1/bis comma 1 legge n.143/2004, ancora in vigore, nei cui confronti più propriamente le ricorrenti avrebbero dovuto sollevare eventuale questione di legittimità costituzionale, specificando chiaramente le motivazioni giuridiche per le quali la norma di legge succitata sia meritevole di annullamento da parte della Consulta. Nessuna violazione di legge può invece imputarsi alla P.A., in quanto il reinserimento previsto dall'art. 1 bis della L. 143/2004 è stato tacitamente abrogato non dai decreti via via succedutisi in materia di aggiornamento delle GAE, ma dalla L. 296/2006 prima citata, ove ha disposto la chiusura delle graduatorie permanenti, trasformandole in graduatorie ad esaurimento, con la conseguenza di vietare espressamente le nuove inclusioni o reinclusioni, salvo le eccezioni previste. Non esiste perciò, nessuna questione attinente al mancato rispetto del principio di gerarchia tra fonti, così come non esiste alcuna illegittimità per violazione di legge tra provvedimento amministrativo (che mutuerebbe il vizio dalla norma secondaria interposta) e legge. Trattasi di un semplice succedersi di leggi nel tempo, in cui la legge successiva prevale su quella precedente.

Allo stesso modo del tutto prive di pregio paiono le considerazioni in merito alla pretesa illegittimità degli stessi decreti e di qualsiasi atto applicativo connesso ove "non impongono all'USP di sollecitare i docenti presenti all'interno della graduatoria che non abbiano presentato domanda di riconferma o aggiornamento di provvedervi" ovvero "comunque di accertare la loro effettiva volontà in maniera certa e quindi se del caso di dare loro un ulteriore termine per regolarizzare la posizione" in quanto, certamente, non vi è nessuna disposizione di legge e/o regolamentare che preveda un obbligo per l'amministrazione di effettuare tale adempimento. Qualora tale obbligo fosse previsto è verosimile che il Ministero avrebbe adottato una modalità di comunicazione ufficiale e che la stessa sarebbe stata prevista in una norma specifica che, invece, non esiste. Peraltro, è fuor di dubbio che, in assenza della domanda di permanenza nelle graduatorie, l'amministrazione né doveva, né, tantomeno, poteva preoccuparsi di indagare il foro interno di tutti quei docenti, comprese la ricorrente, che abbiano o meno di presentare domanda di conferma/aggiornamento, in quanto la volontà del singolo docente si esplicita proprio nella procedura di presentazione delle domande, è una volontà procedimentalizzata, e non potrebbe essere diversamente, in quanto l'esigenza è quella di garantire l'imparzialità dell'agire pubblico e anche la salvaguardia degli interessi di tutti i docenti inseriti in graduatoria, soprattutto di quelli che correttamente si sono adoperati per continuare ad essere presenti nelle GAE. Si sottolinea che tutto ciò che esula da questo, comprese le situazioni di fatto occorse, rimangono alla stregua di meri motivi (fuori dal campo della volontà) che non devono essere conosciuti o analizzati dalla P.A..

Inoltre non è compito di questa Amministrazione disquisire su cosa debba o meno prevedere la normativa ministeriale. Compito di questa Amministrazione è, invece, quello di attenersi in maniera puntuale a quanto la normativa stessa prevede e ciò, si ribadisce ancora una volta, ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico che la legge pone a carico di tutta la P.A.; interesse che peraltro va perseguito tenendo in considerazione altresì gli interessi legittimi privati, in quanto controinteressati, a che l'Amministrazione medesima utilizzi lo stesso criterio di valutazione nei confronti di tutti i soggetti che partecipano ad un procedimento amministrativo, applicando regole che valgano per tutti. Il rispetto di tale obbligo sarebbe venuto meno nel momento in cui questo Ufficio avesse accolto la richiesta della ricorrente di essere reinserita, in quanto l'agire della P.A. sarebbe stato, con tutta evidenza, affetto da illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, stante il disposto normativo dei DDMM già citati.

Si fa presente che codesto Giudice del Lavoro, in altre due pronunce e per casi del tutto analoghi, ha ritenuto di esprimersi negativamente nei confronti di altri due docenti che non avevano provveduto ad inoltrare domanda per la conferma/aggiornamento della propria posizione in graduatoria nella ultima tornata di aggiornamento (per gli anni scolastici 2014/17) in quanto "il giudicante ritiene che tale esclusione sia legittima, anche tenuto conto dell'evoluzione normativa che ha interessato le predette graduatorie negli ultimi anni. Infatti, per opera dell'art. 1 co. 605 della L. 296/2006 le originarie graduatorie permanenti sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento. Segnatamente, tale norma ha così provveduto "con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto legge 7 aprile 2004 n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004 n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione. In sostanza, a seguito di tale riforma, le predette graduatorie non sono più aperte alle nuove iscrizioni dei docenti via via abilitati ed, invero, il legislatore, al dichiarato fine di "dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato e di evitarne la ricostituzione" ha inteso per così dire "chiudere" le graduatorie e consentire l'accesso in ruolo dei soli docenti presenti in graduatoria, fino ad esaurimento degli stessi. In tale nuovo assetto, la giurisprudenza di merito ha osservato che l'iscrizione in una graduatoria ad esaurimento (in cui altri docenti non possono più entrare), costituisce una situazione di privilegio e, pertanto, pare del tutto ragionevole e funzionale prevedere l'onere minimo di una manifestazione di interesse, ripetuta periodicamente (cfr. T. Genova 9.1.2013, T. Campobasso 18.3.2014 e anche Appello Potenza 23.1.2014, T. Vercelli 23.6.2014

le quali negano pure il reinserimento per gli anni futuri)" (Ordinanza T. Nuoro 195/14 e 196/14, quest'ultima confermata anche in sede di reclamo al T. Collegiale).

A *fortiori*, ritiene questa Amministrazione che sia da respingere la richiesta della odierna ricorrente la quale già era incorsa nel depennamento dalle GAE. Ovvio appare la considerazione per cui, se non risulta meritevole di accoglimento la domanda di un docente che ha tralasciato di presentare istanza di aggiornamento/conferma per il triennio 2014/17, venendo ad essere così depennato dalle relative GAE, tanto più non merita accoglimento l'istanza volta al reinserimento o all'inserimento *ex novo* in graduatoria, tenuto conto che il disposto normativo, come già sottolineato, espressamente vieta tale operazione, che era consentita solo quando le graduatorie erano denominate permanenti e cioè fino al 2006. Dopo tale anno, già con la tornata di aggiornamento 2007/09, stante la loro trasformazione in GAE a mezzo della L. 296/2006, i nuovi inserimenti o reinserimenti sono stati vietati *in toto*, salvo ben precise eccezioni che più sopra si sono già elencate.

Si sottolinea, ancora, che il DM 42/2009 e il DM 44/2011, rispettivamente all'art. 1, comma 2 e art.1 comma 1, prevedevano che "a norma dell'art. 1 comma 1-bis della legge 143/2004, la permanenza, pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie a esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato al successivo art. 9 (art. 11 per il DM 42/2009). La mancata presentazione della domanda comporta la **cancellazione definitiva dalla graduatoria**". Niente è pervenuto a questo Ufficio, né nel 2009 né nel 2011, di modo che l'esclusione dalla procedura in assenza di domanda di permanenza è avvenuta *ope legis* essendo fuor di dubbio che, proprio in assenza della domanda di permanenza nelle graduatorie, l'Amministrazione né doveva, né, tantomeno, poteva adottare un provvedimento di esclusione, dovendo esclusivamente provvedere all'operazione meccanografica della cancellazione. Ad ogni modo, si sottolinea comunque che, sia in occasione della pubblicazione delle graduatorie provvisorie e definitive per il biennio 2009/11 (rispettivamente in data 13/07/2009 prot. 8015 e data 22/07/2009 prot. 8729/p) che per quelle del triennio 2011/14 (rispettivamente in data 15/07/2011 prot. 6629 e data 03/08/2011 prot. 7760/p e ripubblicate in data 22/08/2011 prot. 8118/p), la ricorrente in epigrafe non produceva alcun reclamo all'Amministrazione resistente né provvedeva a impugnare le stesse con ricorso giurisdizionale.

Sul *periculum in mora*

Tale presupposto dell'azione cautelare indica il possibile pregiudizio al diritto che si intende far valere in via ordinaria. Esso, di regola, consiste nel timore di insoddisfazione del diritto e, segnatamente, nel pericolo di non poter utilmente ottenere il provvedimento atto a soddisfarlo. Il pericolo deve essere imminente e irreparabile.

Tale non è quel pregiudizio suscettibile di reintegrazione in forma specifica ovvero risarcibile per equivalente. Il pericolo deve, altresì, essere imminente ovvero deve sussistere un rapporto di tipo cronologico che descrive il passaggio da una situazione possibile (minaccia di danno) ad un evento concreto (pregiudizio irreparabile). Bisogna, dunque, apprezzare lo sviluppo del processo di intensità della minaccia durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria per stabilire se, durante questo periodo, possa davvero rendersi concreto il verificarsi dell'evento prospettato. L'imminenza, quindi, va valutata ex ante secondo un giudizio di probabilità di danno irreversibile.

Orbene, anche tale presupposto non sussiste. Ed infatti, relativamente all'argomentazione addotta dalla ricorrente secondo cui "il grave danno prodottosi in capo alla medesima a seguito del provvedimento oggi impugnato il quale, nelle more del giudizio di merito, determina l'impossibilità per la ricorrente di accedere ad incarichi a tempo determinato e/o indeterminato per il triennio 2014/2017" non può non rilevarsi l'ultroneità rispetto all'oggetto del ricorso che riguarda, con tutta evidenza, la legittimità in quanto *ope legis* della sua non presenza nelle GAE e non il diritto alla immissione in ruolo della medesima, ovvero il suo diritto al conferimento di incarichi di supplenza, diritti che, nella totalità, discendono non solo dall'inserimento del docente nelle suddette graduatorie ma anche da ulteriori situazioni di fatto e di diritto (contingente delle immissioni in ruolo, posti disponibili in organico per le immissioni in ruolo e per gli incarichi a tempo determinato, residuati dalle operazioni di mobilità e di utilizzazione del personale docente di ruolo), che non sono state dedotte in giudizio e che integrano gli specifici fatti costitutivi dei diritti suddetti. Infatti, una volta acclarato, eventualmente, il diritto del ricorrente all'inserimento nelle GAE, la sussistenza dei suddetti fatti costitutivi farebbe sorgere il diritto del ricorrente all'immissione in ruolo o al conferimento degli incarichi di supplenza, senza alcun bisogno, in assenza di una specifica contestazione, che i medesimi siano oggetto di un apposito accertamento giudiziale. Si fa presente, ad ogni buon fine, che la Docente sarebbe risultata in posizione comunque non favorevole rispetto ad una possibile immissione in ruolo, tenuto conto del punteggio (**all. 6**), anche dato il numero dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto, su cui il contingente da prendere in considerazione ai fini dell'immissione in ruolo corrisponde generalmente al 50%. Per l'anno in corso, infine, si sottolinea che la mancata conclusione delle procedure che concernono le dotazioni organiche sia in diritto che in fatto, nonché la mancata conclusione delle procedure riguardanti la mobilità sempre sia in diritto che in fatto, nonché la previsione ad oggi solo parziale del contingente numerico ai fini delle immissioni in ruolo, vengono di fatto a far mancare i presupposti indispensabili ai fini del riconoscimento del *periculum* e cioè l'attualità e l'imminenza.

Si sottolinea, inoltre, che l'odierna ricorrente, in ogni caso, pur se non presente nelle GAE, risulta inserita nelle Graduatorie di Istituto della Provincia di Nuoro (**all. 5**), per le quali ha provveduto correttamente a presentare domanda di aggiornamento per il triennio 2014/2017, con la conseguenza che ben potrà conseguire, ed infatti ha conseguito (**all. 6**) rapporti di lavoro dalle medesime graduatorie, in virtù della sua abilitazione.

Questo le consentirà di continuare a rimanere nel mondo della scuola e di far fronte alle proprie necessità personali e familiari alle quali, peraltro, ben poteva far fronte se avesse provveduto dal 2009 alla presentazione di domanda di permanenza/aggiornamento nelle GAE e/o nelle graduatorie permanenti. Tale comportamento del quale non può non rilevarsi l'incongruenza rispetto all'odierno ricorso ha portato alle conseguenze oggi lamentate delle quali non può esser fatto carico all'Amministrazione in quanto imputabili esclusivamente alle interessate.

P. Q. M.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l' Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna e l'Ufficio Scolastico Territoriale di Nuoro *ut supra* rappresentati e difesi, chiedono che l'Ill.mo Tribunale, *contrariis reiectis*, voglia così giudicare:

Rigettando l'avversa domanda, con vittoria di spese ai sensi dell'art. 152 bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile (RD 18.12.1941 n. 1368).

Allegati:

1. Delega di rappresentanza e difesa;
2. D.D.M.M. 42/2009, 44/2011 e 235/2014;
3. Decreto pubblicazione GAE provvisorie triennio 2014/17;
4. Decreto pubblicazione GAE definitive triennio 2014/17;
5. Domande inserimento Graduatorie di Istituto Personale Docente per a.s. 2014/2017;
6. Stampe SIDI servizio attuale e stato matricolare Docente Rondoni;

Nuoro, 16/07/2015

Dott. ssa Simona Caria
